



Città di Pachino

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 SEDUTA DEL 20-12-2022

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale – Anno 2021.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di dicembre, alle ore 19,07 e seguenti, in Pachino, nella Casa comunale, a seguito di avviso di convocazione notificato nei modi e termini di legge, si è riunito, in **seduta pubblica**, il Consiglio comunale, in **sessione ordinaria**, di **prima convocazione**.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

SEBASTIANO GABELI	A	MARIA CONCETTA MONACO	P
GIUSEPPE LUPO	P	SALVATORE BLUNDO	P
ANTONINO NICASTRO	P	GIUSEPPE GAMBUZZA	A
FRANCESCO RISTUCCIA	P	ALESSIA TROPIANO	P
DAVIDE FRONTERRE	A	ALDO RUSSO	P
ANGELO PANTONI	P	EMILIANO RICUPERO	A
RUGGERO LUPO	P	SALVATORE AVOLESE	P
NUCCIA BURGARETTA	A	ROSARIA FRONTERRE	A

Assegnati n. 16

Presenti n. 10

In carica n. 16

Assenti n. 6

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

Data: 05-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUSA MARIANO

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile: Favorevole

Data: 05-12-2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
BLUNDO VINCENZO

Assume la Presidenza il Consigliere Ruggero Lupo, nella sua qualità di **Vice Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Vice Segretario Generale**, Dott. Vincenzo Blundo.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Sono presenti in aula, il Vice Sindaco e gli Assessori Avolese e Guarino.

Il Vice Presidente procede alla Trattazione dell'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno:
Ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale – Anno 2021.

Il Consigliere Blundo dichiara la sua astensione al voto.

Alle ore 20:40 esce dall' Aula il Consigliere Davide Fronterre (presenti n. 12).

Alle ore 20:42 escono dall' Aula i Consigliere Rosaria Fronterre e Ricupero (presenti n. 10).

Il Vice Presidente dopo aver dichiarato la sua astensione al voto pone in votazione l'approvazione della richiamata proposta:

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
nominato con Determinazione Sindacale n. 30 dello 01/09/2022

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 Agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto Correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - A) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ;
 - C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - D) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- E) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un' investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate ad oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola volta delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S. P. , anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5,c.2, del Testo unico,
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c.2, del T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni;

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 – bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori all'ambito territoriale del Comune di Pachino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di casa da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 DLgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privato (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1 D.Lgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere alla ricognizione periodica anche nel caso in cui il Comune

non possiede alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi e uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che occorre procedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dell'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2021 e che le partecipazioni indicate nell'allegato "A" perseguono fini istituzionali necessari per l'Ente, e che si tratta di quote minoritarie;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute così riassumibili: società vedasi allegato "A" ;

RITENUTO pertanto di prendere atto delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2021, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2021, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto delle quote di partecipazione di cui all'allegato "A" in quanto perseguono fini istituzionali necessari per l'Ente e che si tratta di quote minoritarie;
3. Che la presente deliberazione venga trasmessa a tutte le società partecipate del Comune;
4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014, e s.m.i. , con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo – Banca dati Società Partecipate;
5. Che l'Ufficio provvederà agli adempimenti consequenziali a tale deliberazione;
6. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti , con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dell'art. 21, Decreto correttivo;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4, D.L.gs. n. 267/2000;

**IL RESPONSABILE di P.O. del Settore I
"Affari Generali - Legale-Contratti"
Istrutt. Dir.vo Amm.vo Mariano Tusa**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione;

Visto il parere reso sul frontespizio del presente atto in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Attesa la propria competenza;

Con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Blundo e Ruggero Lupo), espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione consiliare superiormente descritta, recante il n. provvisorio 65 del 05/12/2022.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL VICE PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Lupo

Ruggero Lupo

dott. Vincenzo Blundo

N. Repertorio 2933 del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio *on line*

Della suddetta deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 27 DIC 2022 per quindici giorni consecutivi.

Pachino, 27 DIC 2022

VICARIO
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., su conforme attestazione del Messo comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 27/12/2022 al 11/01/2023, con n. 2933 di registro di pubblicazione, e che contro di essa nessun reclamo è pervenuto.

Pachino, 17 GEN 2023

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Delibera divenuta esecutiva il giorno 07/01/2023, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Pachino, 17 GEN 2023

VICE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE Vincenzo
(dott. Michelangelo Lo Monaco)



ALLEGATO "A"

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
(Situazione al 31/12/2021)

- 1) CUMO (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale) – quota di partecipazione 14,28 % del capitale sociale;
- 2) GAL ELORO quota di partecipazione pari al 6,85% del capitale sociale;
- 3) Consorzio A.T.O. di Siracusa- Servizio Idrico Integrato : in liquidazione S.P.A. con quota pari al 3,84% del capitale sociale;
- 4) ATI SR (Assemblée Territoriale Idrica di Siracusa) quota di partecipazione pari al 5,52% del capitale sociale;
- 5) Società Consortile S.R.R. ATO Siracusa Prov. Soc. Consortile Gestione Integrata Rifiuti con una quota pari al 5,18% , per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
- 6) Distretto Turistico degli Iblei con quota di partecipazione pari ad €. 3.285,30;

Pachino li **24 NOV. 2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Vincenzo Blundo)



Il Responsabile di P.O. Settore I
"Affari Generali- Legale- Contratti"
Istr. Dir.vo Amm.vo Mariano Tusa

